

Tutte le novità del decreto Rilancio. I 3,5 mld stanziati dal governo non bastano agli enti

Tanti aiuti ma con il contagocce

Tassa di soggiorno, albergatori responsabili dei pagamenti

DI MATTEO BARBERO

Soldi a rivoli, ma con il contagocce. Il pacchetto di aiuti finanziari agli enti locali contenuto del decreto «Rilancio» si è arricchito di altri fondi compensativi, oltre al fondone da 3,5 miliardi che dovrebbe puntellare i traballanti conti di sindaci e presidenti. Nel corso della sua lunga gestazione il provvedimento ha imbarcato altre mance, come quelle sull'imposta di soggiorno e su Cosap/Tosap. Ma le cifre in ballo sono giudicate insufficienti dagli amministratori, che già avevano bollato come sottostimata la misura più consistente (Anci aveva chiesto non meno 5 miliardi). Inoltre, restano nel limbo gli aiuti sulla Tari, che Arera aveva quantificato in 400 milioni. In pratica, quindi, all'appello mancano almeno 2,5 miliardi. Inoltre preoccupano i tempi di riparto delle somme, che non danno alcuna garanzia di immediatezza e rischiano di costringere gli enti nell'incertezza su come quadrare o chiudere i propri bilanci. Molto difficile in questo contesto valutare l'opportunità di aderire o meno alla moratoria sui mutui Abi o alla rinegoiazione di quelli della Cassa depositi e prestiti, i cui termini scadono la prossima settimana e andrebbero quindi prorogati. Sulle occupazioni di suolo pubblico (si veda altro pezzo in pagina) si è inoltre verificato un pasticcio normativo che mette a rischio gli sconti promessi per il periodo di lockdown. Nessuna novità sostanziale sul personale, con la conferma della limitazione del lavoro in presenza ai servizi indifferibili che, in molti casi, si scontra con la difficoltà di conciliare il lavoro agile frettolosamente messo in campo nella fase acuta dell'emergenza con il progressivo ritorno alla normale attività.

Imposta di soggiorno.

Rivoluzione copernicana per l'imposta di soggiorno. L'emergenza Coronavirus ribalta la struttura del tributo, che adesso vede in prima linea i gestori della struttura ricettive.

La novità è prevista dall'art. 180 del decreto «Rilancio» e potrebbe non piacere troppo agli esercenti. Fino a ieri, il rapporto tributario intercorrevva esclusivamente tra il comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il gestore assumeva la veste di agente contabile, ossia di soggetto che ha il maneggio di pubblico denaro ed è quindi tenuto a trasferire le somme incassate (debitamente rendicontate) all'ente impositore. La novella muta completamente il quadro disponendo che «il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale». Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La misura è a regime e quindi non legata all'emergenza e potrebbe essere valutata positivamente dai comuni, che si vedrebbero sgravati dagli obblighi di parifica dei modelli di rendicontazione presentati dai gestori. Ma per questi ultimi il rischio è di doversi trasformare in gabellieri per conto terzi, assumendo in proprio il rischio di vedersi di presentare il conto non pagato da eventuali morosi. I sindaci sono sul piede di guerra perché giudicano inadeguato il contributo stanziato dal decreto per compensare il minore gettito atteso in conseguenza del lockdown. «Ho letto nel decreto Rilancio una cosa assurda che riguarda l'imposta di soggiorno», ha detto ad esem-

Le novità del decreto Rilancio per gli enti locali

Contabilità e bilancio	Art.	Contenuto
Contabilità e bilancio	Art. 106	Istituisce un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 500 milioni di euro in favore di province e città metropolitane
	Art. 107	Prevede il reintegro nel Fondo di Solidarietà Comunale dei 400 milioni destinati all'emergenza alimentare
	Art. 109	Riformula l'art. 48 del decreto «Cura Italia» sulla rimodulazione dei contratti assistenziali sospesi
	Art. 110	Rinvia al 30 novembre il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019
	Art. 112	Istituisce un fondo ad hoc di 200 milioni per gli enti della ex zona rossa.
	Art. 113	Detta norma di semplificazione dell'iter per le richieste di rinegoiazione e sospensione dei mutui
	Art. 114	Dispone una proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi statali per le messe in sicurezza destinati ai comuni
Tributi	Art. 115 e 116	Avviano una nuova tranches di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti
	Art. 138	Riallineamento delle scadenze per la definizione delle tariffe Imu e Tari a quella di approvazione del bilancio di previsione (31 luglio)
	Art. 143	Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo.
	Art. 153	Sospende le verifiche di regolarità fiscali sui creditori delle pa
	Art. 177	Prevede l'esonero dell'acconto Imu 2017 per gli operatori del settore turistico
	Art. 180	Prevede un fondo di 100 milioni a compensazione dei minori incassi comunali da imposta di soggiorno
Personale	Art. 181	Istituisce e un fondo di 127,5 milioni compensativo a favore dei comuni per ristorare dei mancati incassi sulle occupazioni di suolo pubblico
	Art. 249	Detta norme di semplificazione dei concorsi pubblici
	Art. 263	Conferma il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione dei dipendenti pubblici

pio il sindaco di Firenze, **Dario Nardella**. «Abbiamo fatto una battaglia per avere un fondo di ristoro delle mancate entrate,

abbiamo calcolato 700 milioni in tutta Italia. Sono stati previsti appena 100 milioni. Il riparto, per di più, è rimesso ad

un altro decreto, del ministero delle finanze. Ci stanno prendendo in giro».

—© Riproduzione riservata—

Bar e ristoranti, esenzioni Tosap e Cosap a effetto ritardato

Esenzioni Tosap e Cosap a effetto ritardato. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai gestori di bar, ristoranti e attività commerciali non sono soggette al pagamento della tassa o del canone solo a partire dal 1° maggio e fino al prossimo 31 ottobre. I titolari di concessioni o autorizzazione per l'utilizzo di suolo pubblico sono tenuti a pagare la tassa o il canone nonostante alle attività commerciali sia stata imposta la loro chiusura e, quindi, non ci sia stata occupazione del suolo con pedane, tavolini e ombrelloni. Entro la data sopra indicata, per semplificare e accelerare i tempi, le domande di concessione o di ampliamento delle superfici delle occupazioni potranno essere presentate in via telematica. Lo prevede l'articolo 181 del Rilanc-

io (dl 34/2019). Per promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti) che risultano titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico, «sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020» dal pagamento della tassa e dal canone dovuti per l'occupazione. Il legislatore, non si capisce se volutamente o per errore, non esclude il pagamento per l'occupazione di suolo pubblico proprio nel periodo di grande emergenza sanitaria, che ha comportato la chiusura delle attività commerciali. Nei mesi di marzo e aprile, com'è noto, le saracinesche sono rimaste abbassate e ai titolari degli esercizi commerciali è stata imposta la chiusura ex lege. È

stato materialmente impossibile occupare gli spazi pubblici con tavoli, sedie, pedane e ombrelloni. Pertanto, è mancato il presupposto per l'assoggettamento alla tassa o al canone, che è costituito dall'occupazione. Più che di esenzione, sarebbe più corretto parlare di assenza del presupposto richiesto dalla legge, vale a dire la sottrazione dello spazio pubblico all'uso della collettività, durante il periodo suddetto, che legittima la pretesa dell'ente locale a ottenere il pagamento. L'esenzione è un'agevolazione. In questo caso non si può parlare di riconoscimento di un beneficio. E più corretto affermare che si è in presenza di un'impossibilità oggettiva di occupare lo spazio o l'area pubblica. Questo vale non solo per le occupazioni temporanee, ma

anche per le occupazioni permanenti e stabili, atteso che è stato impossibile utilizzare le relative strutture. Per rimediare all'errore grossolano contenuto nella norma sopra citata, o il legislatore interviene in sede di conversione del decreto-legge 34 o è demandato all'ente adottare delle disposizioni che esonerino gli interessati dal pagamento. Tuttavia, mentre è consentito all'amministrazione prevedere con regolamento l'esenzione per il Cosap, che è un'entrata patrimoniale, ciò non è possibile per la Tosap, che è un'entrata tributaria. Infatti, in mancanza di una norma ad hoc che attribuisca il relativo potere, per la tassa le esenzioni sono disciplinate solo dalla legge.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—